

BANDO PUBBLICO

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA PER L'EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI RISERVATI A PRIVATI CITTADINI CHE ABBIANO DIRITTO AD ACCEDERE AI BONUS SOCIALI PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE.

La Regione Toscana ha assegnato al Comune di Porcari un finanziamento pari a € 13.000,00 al fine di promuovere interventi per il miglioramento della qualità dell'aria e l'efficientamento degli impianti termici, dettagliando le procedure per l'assegnazione del contributo, in attuazione di principi di cui al comma 2 lett.a) art.13 L.R. n. 97/2020, nella deliberazione di Giunta Regionale n.190 del 08 marzo 2021, deliberazione di Giunta Regionale n.743 del 19 luglio 2021 e deliberazione di Giunta Regionale n. 412 del 11 aprile 2022. Il Comune di Porcari, inoltre, con deliberazione della Giunta Comunale n.134 del 12-10-2022, ha definito ulteriori criteri tesi a sostenere il maggior numero possibile di domande.

ART.1 – BENEFICIARI E REQUISITI DI ACCESSO

Persone fisiche in qualità di **responsabili degli impianti termici**² ai sensi della definizione di cui al punto 42 dell'allegato A al D.Lgs 192 del 19.8.2005 e s.m.i. che:

- a) richiedano il contributo per la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale ad uso civile, collocato presso l'abitazione principale del responsabile dell'impianto, **residente nel Comune di Porcari con vetustà superiore a 15 anni**, attestata da apposita documentazione tecnica di cui all'art.3;

I beneficiari del contributo non devono aver ricevuto altri contributi pubblici di enti locali per lo stesso impianto né altri tipologie di incentivi statali (detrazioni fiscali e conto termico

- b) abbiano diritto ad accedere ai bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale ai sensi dell'art.57-bis comma 5 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.252 del 26 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n.157 recante: "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" ovvero, **rientranti in uno dei seguenti tre casi**:

- 1) abbiano livelli di ISEE non superiore a 8.265,00 euro;
- 2) abbiano almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e valore ISEE non superiore a 20.000 euro;
- 3) siano titolari di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.

ART.2 – INTERVENTI E COSTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

1. Gli interventi riguardano la concessione di contributi economici a fondo perduto.
2. Per l'attuazione del presente bando sono assegnate risorse finanziarie dalla Regione Toscana per un importo pari a € 13.000,00.
3. Sono ammessi a finanziamento interventi sui seguenti impianti a servizio di unità immobiliari destinate a civile abitazione **da un minimo di € 500,00 fino a € 3.500,00 Iva compresa**:

a) sostituzione di caldaia a gas naturale installata da almeno 15 anni (così come risultante dal libretto di impianto e dalla scheda generatore dell'impianto termico sul SIERT) con una caldaia a gas con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente non inferiore al 90% pari al valore minimo della classe A prevista dal Regolamento delegato (UE) n.811/2013 della CE del 18 febbraio 2013 e a servizio dell'impianto termico individuale per la climatizzazione invernale con eventuale produzione di acqua calda sanitaria. L'intervento dovrà essere effettuato a regola d'arte, secondo la normative vigente anche in tema di sicurezza e dovrà essere eseguito da personale abilitato ai sensi del D.M. 37/2008; la potenza nominale del singolo generatore di calore dovrà essere pari o inferiore a 35 kW ($P_n \leq 35$ kW);

b) s o l o in aree non metanizzate³, sostituzione dell'apparecchio esistente alimentato a combustibile solido, con un generatore di calore a biomassa con classe di prestazione emissiva superiore o uguale alle 4 stelle ai sensi D.M. 186 del Novembre 2017.

L'intervento dovrà essere effettuato a regola d'arte, secondo la normativa vigente anche in tema di sicurezza e dovrà essere eseguito da personale abilitato ai sensi del D.M. 37/2008; la potenza nominale del singolo generatore di calore dovrà essere pari o inferiore a 35 kW ($P_n \leq 35$ kW).

4. Sono ammessi a contributo unicamente i seguenti costi, comprensivi di Iva) adeguatamente documentati:

a) costo della caldaia a servizio dell'impianto termico individuale per la climatizzazione invernale con eventuale produzione di acqua calda sanitaria;

b) costo di posa/installazione in opera della caldaia/generatore e di rilascio della dichiarazione di conformità;

c) costi di smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, (parziale o totale);

d) costo dei dispositivi inerenti il condizionamento chimico della caldaia (sia in riscaldamento che in acqua calda sanitaria);

e) costo del sistema di filtrazione ai sensi del paragrafo 6.3.1 della norma UNI 8065:2019.

5. Ammessi a contributo solo esclusivamente i costi sostenuti **successivamente al 1 gennaio 2021**;

Gli importi ammissibili sono comprensibili di Iva.

6. A titolo esemplificativo sono esclusi tutti gli altri costi inerenti a:

accessori, interventi edili, verifiche strumentali connesse all'impianto termico, ecc.

ART.3 – DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRODURRE PER L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO

1. Le domande di ammissione al contributo dovranno pervenire esclusivamente dai beneficiari di cui all'art.2 **entro le ore 13:00 del giorno 15 novembre 2022** con i documenti di seguito indicati:

a) istanza secondo il "Modello A" allegato al presente bando. L'istanza di ammissione al contributo, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, attestante, fra l'altro, la sussistenza delle condizioni di accesso di cui all'art.1 lettera b). Deve essere debitamente compilata in ogni parte, datata, sottoscritta in originale dall'interessato. Si considerano irricevibili tutte le istanze prive di sottoscrizione;

b) copia della certificazione ISEE al fine della verifica dei requisiti di accesso di cui **all'art.1 lettera b)**;

- c) fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità (in corso di validità ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000) del richiedente il contributo ai fini della validità della suddetta dichiarazione;
- d) fotocopia del libretto di impianto del vecchio generatore, dove risultino l'anzianità di oltre 15 anni
1. il codice impianto SIERT4;
 2. la data di installazione;
 3. il combustibile utilizzato;
 4. l'assolvimento degli interventi manutentivi e degli obblighi di efficienza energetica;
- e) copia della dichiarazione di conformità del nuovo generatore installato, comprensiva degli allegati obbligatori redatta ai sensi del D.M. 37/2008;
- f) copia della scheda tecnica del nuovo generatore in cui è attestata l'etichettatura energetica ai sensi del Regolamento delegato UE n.811 del 2013 o, in caso di biomassa nelle ipotesi consentite, certificazione ambientale del nuovo generatore maggiore o uguale a 4 stelle (DM 186/2017);
- g) dichiarazione comprovante l'avvenuta rottamazione dei prodotti sostituiti/eliminati mediante compilazione del "Modello B" allegato al presente bando;
- h) copia del rapporto di controllo di efficienza energetica inerente la prima accensione del nuovo generatore, comprensivo di bollino;
- i) copia della/e fattura/e o della ricevuta/e fiscale/i debitamente quietanzata/e intestata/e al beneficiario del contributo, datata/e **successivamente al 1 gennaio 2021**, completa/e di nominativo e codice fiscale del beneficiario del contributo, rilasciata/e da ditta abilitata (regolarmente iscritta alla Camera di Commercio), conforme alle vigenti leggi fiscali e comprendente l'indicazione del prezzo addebitato per la fornitura e l'installazione della caldaia, nonché di tutti gli altri costi ammissibili a contributo ai sensi dell'art.2 comma 4.
2. Saranno escluse le istanze di contributo che non rispettino i tempi e le modalità previste dal bando. L'accettazione delle istanze è subordinata alla completa e corretta compilazione del previsto modulo, e le domande che non rispettano le finalità ed i requisiti del bando, o presentate da soggetti diversi da quelli indicati agli art.1, saranno escluse.
3. Non sono ammesse deleghe per la presentazione della domande di contributo.
4. Nel caso di domande incomplete potrà essere richiesta documentazione integrativa, sarà presa a riferimento, ai fini dell' inserimento nella graduatoria.

ART.4 – E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE

Le domande di contributo potranno essere presentate al Comune di Porcari a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e dovranno pervenire inderogabilmente entro e **non oltre le ore 13:00 del giorno 15 novembre 2022.**

Le domande dovranno essere redatte esclusivamente secondo la modulistica allegata al presente Bando (Allegato A e Allegato B), unitamente agli allegati richiesti, e dovranno pervenire al Comune di Porcari mediante una delle seguenti modalità:

- raccomandata A/R indirizzata al Comune di Porcari – Piazza F.Orsi n. 1. Per questa modalità di invio si fa presente che non farà fede la data del timbro postale, ma unicamente la data di arrivo all'ufficio Protocollo del Comune di Porcari;

- P.E.C. indirizzata: comune.porcari@postcert.toscana.it(da altro indirizzo PEC intestato al richiedente oppure a soggetto appositamente delegato).

- presentandola direttamente al protocollo del Comune di Porcari, Piazza F.Orsi n.1 ai seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 -martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30;

La data di presentazione delle domande sarà comprovata: per quelle presentate direttamente o per raccomandata A/R dal timbro datario apposto sulla stessa dall'Ufficio Protocollo del Comune di Porcari;- per quelle inviate a mezzo PEC mediante ricevuta di consegna e accettazione.

ART.5 – GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. Le graduatorie verranno ordinate secondo l'ordine cronologico dell'arrivo delle istanze tenendo conto della data e ora del protocollo attribuite dal protocollo generale del Comune.
2. Il Comune di Porcari redigerà la relativa graduatoria riportante gli estremi di protocollo delle domande e provvederà altresì ad avvisare gli interessati dell'esito dell'istruttoria delle domande riguardo l'eventuale ammissione, integrazione o esclusione dal contributo riferito ad ogni singola domanda.

ART.6 – ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. E' ammessa la partecipazione per una sola richiesta di contributo da parte del medesimo soggetto.
2. L'ammissione al contributo, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art.2, avverrà previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal bando. Qualora le risorse disponibili non fossero in grado di coprire l'intero importo ammissibile per l'ultima domanda in graduatoria, tale domanda potrà essere finanziata solo parzialmente in base alle risorse disponibili.
3. L'interessato che lasci trascorrere i termini per le integrazioni senza aver inviato al Comune la documentazione integrativa di cui al successive art.7 per la liquidazione del contributo sarà considerato rinunciatario e perderà definitivamente, senza ulteriore avviso, il diritto a percepire il contributo.

ART.7 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il Comune di Porcari informerà direttamente gli interessati dell'esito delle istruttorie delle domande riguardo eventuale alla liquidazione del contributo riferito ad ogni singola domanda.
2. L'erogazione del contributo verrà effettuata dal Comune di Porcari solo dopo la verifica, da parte degli uffici comunali, della documentazione inviata.
3. L'erogazione del contributo avverrà a seguito dell'erogazione del contributo da parte della Regione Toscana e non in una unica soluzione in quanto condizionato alle modalità della rendicontazione di cui alla Deliberazione con bonifico attraverso l'IBAN dichiarato nella domanda di ammissione.

ART.8 – CONTROLLI

1. Al fine di consentire l'attività di verifica e controllo, il beneficiario del contributo dovrà sottoscrivere anche la dichiarazione (presente nel modello di domanda) che lo impegna, pena la revoca del finanziamento, a garantire l'effettuazione di verifiche e controlli presso l'impianto termico oggetto di concessione dell'incentivo economico a mezzo di personale a ciò preposto, anche tramite accesso alle abitazioni, previo preavviso.

2. Il Comune e la Regione Toscana potranno effettuare i controlli di cui al precedente comma, anche tramite personale dell'Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) al fine di verificare la veridicità delle auto-dichiarazioni rese dall'interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché controlli sulla conformità dell'impianto rispetto alla documentazione presentata per un limite temporale di tre (3) anni a decorrere dalla data della liquidazione del contributo.

3. I controlli potranno essere effettuati anche a campione nella percentuale del 25% e mediante ogni strumento che la pubblica amministrazione riterrà opportuno per la verifica.

4. Qualora venga accertato che l'intervento non risulti conforme alle norme vigenti o a quanto dichiarato o l'istanza riporti dichiarazioni false o mendaci, il contributo concesso verrà revocato dal Comune. In caso di riscontro di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci, l'Amministrazione Comunale attiverà le procedure per l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente. In caso di revoca del contributo il Comune procederà al recupero secondo i termini di legge degli importi eventualmente già erogati.

ART. 9 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e quelle generali dell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 10– RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI

Responsabile del procedimento e del Servizio Pianificazione del Territorio-Ufficio Ambiente è l'Arch. Elisa Soggiu.

Referente per il procedimento è l'Arch. Elisa Soggiu; email: elisa.soggiu@comune.porcari.lu.it
tel. 0583.211823

Per informazioni è possibile contattare presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Porcari telefono 0583.211844 – email: elisa.sarti@comune.porcari.lu.it

² **Decreto Legislativo n. 192/2005, Allegato A, punto 42 - Responsabile dell'impianto termico**: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;

l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;

³ Sulla base delle indicazioni presenti nelle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del PRQA: per aree non metanizzate s'intende: per aree non metanizzate si intendono quelle prospicienti le strade pubbliche o ad uso pubblico e porzioni delle stesse nelle quali non sono esistenti i condotti di metanizzazione. Sono da ritenersi non metanizzate le costruzioni ed i relativi resedi di pertinenza, effettivamente privi del servizio, ricadenti fuori da una fascia di circa 30 metri misurata in pianta lateralmente all'asse della tubazione ubicata nel tratto di strada metanizzata. I Comuni critici per il materiale particolato fine PM₁₀ possono, anche con il supporto del gestore locale di distribuzione del gas metano, identificare ed aggiornare in apposita cartografia le aree non metanizzate del proprio territorio.

⁴ L'impianto sostituito dovrà essere in ogni caso iscritto al catasto regionale degli impianti termici -SIERT- così come dovrà essere accatastato (nel caso non lo fosse stato precedentemente) il nuovo generatore